



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025.

L'anno 2025, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:30 , nella Sala Consiliare sede del Consiglio , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio FEDERICA BRIZIO il Consiglio Comunale in seduta straordinaria,

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO	8	LOMBARDI VALENTINA	NO	SI
2	AMBROGI ELVIRA	SI	NO	9	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
3	BRIZIO FEDERICA	SI	NO	10	MORO GIOVANNI GABRIELE	NO	SI
4	CAVATI DANIELA BARBARA	SI	NO	11	ROSSI CHIARA	SI	NO
5	FABEMOLI FABIO	SI	NO	12	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
6	GANDIOLI ROBERTO	NO	SI	13	URGESI CARLA	SI	NO
7	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO				

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Considerato che l'art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Considerato che con Deliberazione 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021 stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;

Considerato che con Deliberazione 23 giugno 2020 n.238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che con Deliberazione 24 novembre 2020 n.493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

Vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 04/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto e che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

Vista la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

Visto inoltre l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: "A decorrere dall'anno



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che:” *Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto che:

- con propria deliberazione n.11 del 27/04/2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;

- con propria deliberazione n.11 del 27/04/2022 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023”;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 29/12/2022 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif”;

- con propria deliberazione n.11 del 22/04/2024 sono state approvate le tariffe TARI 2024;

- con propria deliberazione n.10 del 22/04/2024, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17/04/2025 è stata approvata la verifica dell'equilibrio del piano economico finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025, annualità 2025;

Visto il seguente prospetto del “Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI” relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” predisposto sulla base del “PEF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi:

	2024	2025
Totale PEF	€. 918.705,00	€.912.867,00

Vista la delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF che ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati dalla medesima Autorità. Si tratta di contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio, e sono così denominate:

- *Ur1*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- *Ur2*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

Tali componenti si applicano, nella misura di seguito specificata, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

Visto il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60).



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Preso atto che la predetta agevolazione (bonus sociale) si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva;

Considerato che l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte);

Verificato che con deliberazione del 1 aprile 2025 n.133/2025/R/rif Arera ha pubblicato un avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n.24 introducendo la componente *Ur3*, pari a 6 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

Visti gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2025 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche formulati sulla base del Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

- prima rata entro il 16.06.2025, per il 50% dell'imposta
- saldo entro il 16.12.2025, per il 50% dell'imposta

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

Ritenuto di stabilire per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti di importo pari ad € 38,50 per ogni singolo intervento/viaggio;



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Ritenuto di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di poter modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione, come specificamente previsto all'art.33 del regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) approvata con deliberazione del consiglio comunale n.42 del 22/12/2022;

Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato verbale;

Con voti favorevoli nr. 8 e astenuti nr. 2 (Urgesi e Cavati) legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2025;

4) ritenuto infine di stabilire le seguenti scadenze di versamento:

- prima rata entro il 16.06.2025, per il 50% dell'imposta
- saldo entro il 16.12.2025, per il 50% dell'imposta

5) di dare atto che:

a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%;

b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, come modificato dalla delibera del 1 aprile 2025 n.133/2025/R/rif, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente *Ur1*, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente *Ur2*, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente *Ur3*, è pari a 6 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Urgesi e Cavati), legalmente espressi per alzata di mano

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

=====